



a cura di Marcello Mazzoni

Premessa

Con le risposte a interpello 28.12.2021 n. 865, 866 e 867, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'art. 113 del TUIR.

La norma

L'art. 113 del TUIR stabilisce, al sussistere di determinate condizioni, la possibilità per gli intermediari finanziari di optare per la non applicazione del regime PEX di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

L'opzione menzionata comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5 del TUIR (perdite su crediti) e 106 del TUIR (svalutazione crediti), l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

La *ratio* della norma, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 03.08.2010 n. 42, "*è quella di evitare che l'acquisizione delle partecipazioni, al fine di favorire il recupero dei propri crediti, possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore*".

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

In merito alla possibilità di beneficiare dell'art. 113 del TUIR anche con riferimento alla conversione di crediti in strumenti finanziari partecipativi (di seguito anche "SFP"), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del Tuir, gli istituti di credito possono chiedere, in merito agli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti, la disapplicazione del regime p.ex. qualora gli stessi siano assimilabili, sotto il profilo fiscale [art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR], alle azioni ossia, sempre che siano rappresentati da certificati o titoli, anche dematerializzati purché idonei alla circolazione presso il pubblico e che la loro remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente"*.

I chiarimenti

Con la risposta interpello n. 865/2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l'art. 113 del TUIR a degli SFP caratterizzati da una "Garanzia di soddisfacimento minimo" (che assicura ai titolari degli stessi l'incasso di un importo complessivamente pari almeno al 10% dei crediti originariamente vantati verso l'emittente). Per tale tipologia di SFP, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il fatto che i titolari degli stessi possano ricevere una remunerazione non collegata ai risultati economici dell'emittente, esclude l'assimilazione di detti SFP alle azioni, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 113 del TUIR.

Con la risposta interpello n. 867/2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l'art. 113 del TUIR a degli SFP la cui remunerazione possa avvenire anche attraverso l'attribuzione ai titolari di riserve disponibili/distribuibili. Per tale tipologia di SFP, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che anche in questo caso non si integra il requisito della partecipazione (totale) ai risultati economici dell'emittente (poiché risulta possibile attribuire ai titolari delle SFP delle riserve di capitale che non derivano dai risultati dell'emittente), con conseguente impossibilità di applicare l'art. 113 del TUIR.

Con la risposta interpello n. 866/2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di applicare l'art. 113 del TUIR a delle azioni ordinarie acquisite a seguito di conversione di crediti vantati verso l'emittente (società quotata alla Borsa Valori) che ha aderito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare. Nel caso trattato, in particolare, le azioni sono state assegnate all'intermediario finanziario in seguito all'adesione all'accordo di ristrutturazione che prevede, tra l'altro, la sottoscrizione di azioni a fronte della compensazione di parte del credito verso l'emittente; per tale fattispecie l'Agenzia delle Entrate precisa che, benché il credito non risulti iscritto in bilancio (in quanto sostituito dall'iscrizione di una partecipazione), per effetto della procedura menzionata non viene meno il regime fiscale originario ad esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate ai sensi, rispettivamente, degli artt. 101, comma 5, e 106 del TUIR.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.